In tutti i documenti disponibili, al solo scopo di facilitare la lettura, è stata usata la forma maschile; tutti i termini sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni Scolastiche da parte di studenti iscritti ai *Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I e II grado* presso l'Università di Ferrara ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e s.m.i.

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ariosto 35, 44121 Ferrara (FE), codice fiscale n. 80007370382, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla dott.ssa Federica Danesi, Responsabile del Settore Orientamento e formazione post-laurea, autorizzata alla firma del presente atto dal provvedimento di subdelega della Dirigente della Direzione didattica e servizi per gli studenti (DD Rep. n. 1334/2026, Prot. n. 285513 del 11/09/2026), a sua volta delegata dal Direttore Generale

E

L'Istituto ……codice fiscale……con sede legale in ……., Via…….., rappresentata dal Dirigente Scolastico……

PREMESSO

- che, al fine del conseguimento del corso di specializzazione agli alunni con disabilità della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I e II grado – per le attività di sostegno (d'ora innanzi Percorsi TFA Sostegno) è previsto, tra l'altro, lo svolgimento di n. 300 ore di tirocinio diretto e indiretto, pari a 12 crediti formativi universitari, ai sensi del:
  - art. 13, comma 1, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che demanda alle Università la definizione delle modalità di tali attività, da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche, diversificato per ordine e grado di scuola;
  - Allegato A dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2011, che definisce il profilo del docente specializzato per le attività di sostegno, nonché i requisiti dei tutor universitari e dei tutor scolastici chiamati a seguire e verificare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
  - Allegato B dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", che articola le 300 ore in 150 ore di tirocinio diretto presso istituzioni scolastiche e 150 ore di tirocinio indiretto;
  - Allegato C dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2011, che disciplina gli aspetti organizzativi dei corsi e stabilisce, in particolare, l'obbligo di frequenza integrale delle attività di tirocinio, senza riduzioni né recuperi, e l'esclusione di modalità di erogazione a distanza, anche parziale, per le medesime attività;
- che l'accreditamento dell'Istituzione scolastica consiste nel possesso dei requisiti disciplinati dal D. M. 30 novembre 2012, n. 93, il quale prevede l'obbligatorio inserimento delle scuole negli appositi elenchi regionali gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti, al fine di garantire l'idoneità della sede allo svolgimento delle attività di tirocinio;

- che ai sensi dell'art. 3, comma e), del D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche sede di tirocinio una quota non inferiore al 10% del totale accertato dei contributi di iscrizione versati dai corsisti ospitati;
- che l'accreditamento dell'Istituzione scolastica consiste nel possesso dei requisiti disciplinati dal D.M. 30 novembre 2012, n. 93, il quale prevede l'obbligatorio inserimento delle scuole negli appositi elenchi regionali gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti, al fine di garantire l'idoneità della sede allo svolgimento delle attività di tirocinio

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. L'Università attiva i Percorsi TFA Sostegno, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce quale "soggetto promotore".
2. L'Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare, quale "soggetto ospitante", gli iscritti ai Percorsi TFA Sostegno come "tirocinanti". Il Dirigente Scolastico, mediante la stipula della presente convenzione, attesta che le condizioni e i criteri di cui alla normativa richiamata in premessa sono posseduti dall'Istituzione Scolastica, compresa l'idoneità del docente a svolgere il ruolo di tutor del tirocinante, come da Allegato B dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2011 e s.m.i.

Articolo 2 - Finalità e contenuti

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti dei Percorsi TFA Sostegno saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio, in un arco temporale non inferiore a 5 mesi.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione del tirocinante è seguita e verificata dai tutor universitari e dai tutor scolastici, individuati sulla base degli Allegati A e B dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, l'Istituzione Scolastica, di concerto con il Direttore del corso, compila il Progetto Formativo relativo al tirocinio diretto, contenente le seguenti informazioni:
    a. nominativo del tirocinante;
    b. nominativi del tutor universitario e del tutor scolastico;
    c. la/le struttura/e scolastica/che presso cui si svolge il tirocinio;
    d. la durata in ore del tirocinio (da svolgere in un arco temporale non inferiore a 5 mesi);
    e. obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
    f. gli estremi identificativi delle coperture assicurative, per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

2. L'Istituzione scolastica ospitante si impegna a:

    a. individuare e nominare i tutor dei tirocinanti;

b. rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
c. consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante ed il tutor scolastico per verificare l'andamento del tirocinio;
d. sostituire tempestivamente il tutor scolastico con figura equivalente qualora, per cause di forza maggiore, non possa proseguire nello svolgimento dell'incarico, d'intesa con il soggetto promotore;
e. garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
f. in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
g. segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Articolo 4 – Doveri del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

   a. svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;

   b. rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

   c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili dei soggetti con i quali si troverà ad operare;
   d. frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.
2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione telematica al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, il Dirigente Scolastico potrà, previa informazione al tutor universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5 – Assicurazioni

1. Per le attività previste dal tirocinio, l'Università in qualità di soggetto promotore garantisce a favore dei soggetti tirocinanti:
   - copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL - gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2;
   - polizza infortuni integrativa;
   - polizza responsabilità civile per i danni che dovessero essere involontariamente causati a terzi (persone e/o cose).
2. In caso di sinistro occorso al soggetto tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica è obbligata a segnalare immediatamente l'evento all'Università, onde consentire alla stessa di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6 – Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

1. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. È onere del soggetto ospitante informare e, ove necessario, integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture.
3. È onere del soggetto ospitante provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e addestrare il tirocinante all'uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.
4. La visita di idoneità alla nuova mansione, ove richiesta, è a carico del soggetto ospitante.
5. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel progetto formativo.

Articolo 7 - Contributi

1. L'Università si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione una quota per ciascun tirocinante ospitato nell'ambito Percorsi TFA Sostegno.
2. La quota da corrispondere all'istituzione scolastica sede del tirocinio, è stabilita per ogni ciclo attivato con delibera degli Organi Accademici, sulla base dell'importo della contribuzione a carico degli iscritti ai Percorsi TFA sostegno. Ai sensi dell'art. 3, comma e), del D.M. 1° dicembre 2016, n. 948 e s.m.i., tale quota non sarà inferiore al 10% del totale accertato per il corsista ospitato.
3. Tale quota sarà versata dall'Università all'istituzione Scolastica in un'unica soluzione al termine dell'anno accademico in cui si è svolta l'attività di tirocinio. E' onere dell'Istituzione scolastica comunicare tempestivamente all'Ateneo gli estremi relativi alle modalità previste ai fini del versamento, anche in caso di variazione.
4. Non sono previste quote a favore dell'Istituzione scolastica nel caso in cui nell'anno accademico di riferimento non siano stati accolti tirocinanti.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. L'Università, nell'ambito della presente Convenzione, è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti (ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio curricolare) e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Titolare del trattamento, pertanto, è l'Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto 35 – 44121 Ferrara; e-mail: rettore@unife.it – PEC: ateneo@pec.unife.it – Tel. 0532293242.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO), e-mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it – Tel. 0516338844
5. Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza del soggetto ospitante, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio

badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.), il soggetto ospitante è Titolare autonomo dei dati personali trattati.

6. Il soggetto ospitante è altresì Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata.
7. In tale qualità, il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.
8. Le Parti si impegnano, infine, a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

Articolo 9 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

2. Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.
3. La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 10 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di perfezionamento, con possibilità di rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione, tra le parti, di un ulteriore atto.
2. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
   Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
   Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
   In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività di tirocinio in essere, come indicato nei singoli progetti formativi.
3. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle scuole accreditate ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Articolo 11 – Foro competente

1. Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.
2. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 12 - Sottoscrizione, registrazione e spese

1. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Università assolve all'imposta di bollo giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara.
3. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che chiederà la registrazione.

Per L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE POST-LAUREA
(Dott.ssa Federica Danesi)

Firmato digitalmente

Per L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ……)

Firmato digitalmente

BOZZA